



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 410 DEL 18/03/2019

Servizio GEOTERMIA

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06, L.R. 33/85 E S.M.E I. - ART. 31 DELLE NORME TECNICHE DEL PTA. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO - GEOSCAMBIO.

IMPIANTO: IMMOBILIARE DOMUS LIFE SRL NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia, in data 11/03/2019 prot. n. 14146, per l'installazione di n. 4 sonde geotermiche verticali in via C. Goldoni nel Comune di Bassano del Grappa, da impiegare in abbinamento a 5 pompe di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione acqua calda sanitaria di edificio ad uso residenziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 di cui al prot. n. 15045 del 14/03/2019;

Dato atto che il 5 novembre 2009, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 107, ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che, all'art. 31 delle Norme tecniche, prevede che la realizzazione di impianti di scambio termico chiusi, senza movimentazione di acqua di falda, debba essere autorizzata dalla Provincia, ai fini della protezione delle acque sotterranee;

Tenuto conto che il punto 5 dell'art. 10 del D.lgs. n. 22/2010 sul "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorser geotermiche", prevede che l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici, siano sottoposte ad una specifica disciplina regionale con previsione di adozione di procedure semplificate;

Considerato che, non avendo la Regione fornito alle Province alcuno strumento tecnico-normativo utile all'esercizio della nuova funzione, la Provincia di Vicenza ha ritenuto di dotarsi di specifica regolamentazione per individuare, in ossequio al principio di cautela e in risposta al citato principio di semplificazione, specifiche prescrizioni per la realizzazione e la gestione di detti impianti, ai fini della tutela delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

Richiamata la deliberazione n. 15 del 19/03/2015, esecutiva, con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso” e relativi allegati, entrato in vigore in data 19/03/2015;

Preso atto che, dall’esame della documentazione presentata si evince quanto segue:

- le sonde geotermiche rientrano nella categoria 2 del vigente Regolamento che prevede la compilazione della domanda di autorizzazione di cui al Mod B avendo una potenzialità termica compresa tra 30 e 50 kW;
- le sonde saranno realizzate nella zona di pianura (zonizzazione colore verde) in cui è previsto l'utilizzo di tecnologie di perforazione di tipo tradizionale;
- non sono presenti opere di approvvigionamento idrico pubbliche nel raggio di 500 metri attorno alla realizzazione delle sonde geotermiche;

Verificato che la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dal Regolamento Provinciale in materia;

Viste le integrazioni presentate in data 15/03/2019 prot n. 15325 in merito alla non necessità di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della DGRV 1400/2017;

Dato atto che per l'istanza in oggetto è possibile ricorrere alla fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"; l'istanza è pertanto riconducibile ai casi di non necessità di valutazione di incidenza previsti dal paragrafo 2.2 della DGR 1400/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 0116109664597, per il rilascio della presente autorizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 (ID PROC. n. 873);

Visti

- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale il 5. Novembre 2009 con deliberazione n. 107;
- la Legge regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- il “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso”, approvato dal Consiglio provinciale 19 marzo 2015, esecutivo;
- le DD.G.R.V. n. 1534/2015 di modifica del PTA e n. 225/2016 contenente gli indirizzi per la corretta interpretazione dell'art. 40 del PTA;
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

AUTORIZZA

il Sig. Cervellin Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta IMMOBILIARE DOMUS LIFE SRL, all’installazione di n. 4 sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ed ermetico presso il sito di via C. Goldoni nel Comune di Bassano del Grappa, conformemente alla documentazione agli atti e con le seguenti prescrizioni:

Obblighi preventivi

1. L'inizio lavori dovrà essere comunicato entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
2. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Provincia con almeno 7 giorni di anticipo. La comunicazione potrà avvenire anche con mail all'indirizzo risorse.energetiche@provincia.vicenza.it
3. Contestualmente a tale comunicazione, si dovrà fornire l'indicazione del nome della ditta esecutrice, assicurandosi che disponga di adeguata esperienza e di attrezzature idonee al rispetto della normativa tecnica di settore, delle disposizioni regolamentari e delle prescrizioni tecniche sotto riportate.
4. Le sonde geotermiche che verranno impiegate devono essere dotate di scheda tecnica rilasciata dal produttore (che certifica il materiale impiegato, diametri, PN, assenza di giunzioni, garanzia per almeno 20 anni).

Fase di perforazione

5. Le fasi di perforazione, installazione, cementazione e prove di collaudo delle sonde devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Provinciale degli impianti di scambio termico e vincolate al rispetto delle prescrizioni riportate nel protocollo operativo di cui all'Allegato 5 del medesimo Regolamento; in particolare, in considerazione della vulnerabilità dell'acquifero e di quanto disposto dal vigente PTA nonché di quanto previsto dalla DGRV n. 225/2016, **si prescrive che la perforazione sia effettuata con l'utilizzo di rivestimento in avanzamento**, come indicato dalla relazione geologico-tecnica di progetto.
6. In considerazione della profondità delle sonde, la DD.LL. è tenuta al rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva e successiva ad ISPRA di cui alla L.464/84 e s.m.i..

Monitoraggio e gestione

7. il richiedente dovrà conservare presso la sede dell'impianto copia della presente autorizzazione, del progetto, della documentazione tecnica, dei rilievi e delle prove effettuate.
8. In caso di disfunzioni dell'impianto, per avaria, carente funzionamento, incidente etc., dovrà esserne data comunicazione alla Provincia, indicando anche gli interventi effettuati per il ripristino della normale funzionalità.
9. I tecnici della Provincia e dell'Arpav dovranno avere accesso all'impianto, anche in fase di cantiere, per i controlli di competenza.

Obblighi successivi

10. Entro 30 gg dal termine dei lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali deve essere presentato alla Provincia:
 - il Rapporto di Corretta Esecuzione (ALLEGATO 6 del Regolamento), redatto da geologo abilitato, iscritto all'Albo Professionale, in qualità di "soggetto terzo" controllore rispetto alla ditta installatrice del sistema di geoscambio, attestante la corretta realizzazione delle sonde geotermiche verticali eseguite secondo le modalità del protocollo operativo di cui all'allegato 5 del Regolamento Provinciale con gli allegati ivi indicati;
 - la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alle norme tecniche di settore ai sensi del DM n. 37 del 22/01/08 redatto dall'impresa installatrice
 - le schede tecniche delle sonde di cui al precedente punto 3).
11. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa tecnica di settore (nello specifico alle norme UNI 11466, 11467 E 11468) e al Regolamento provinciale più volte citato.

DETERMINA

- la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale.
- la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi gli eventuali provvedimenti/titoli edilizi necessari all'esecuzione di quanto previsto in progetto.
- eventuali varianti e/o modifiche devono essere comunicate alla Provincia in via preventiva, ai fini delle opportune valutazioni relative all'aggiornamento dell'autorizzazione ovvero al rilascio di nuova autorizzazione.
- la presente autorizzazione potrà essere suscettibile di aggiornamenti, di modifiche o di integrazioni a seguito dell'emanazione di norme tecniche da parte della Regione o del Ministero competente.
- l'autorizzazione potrà essere sospesa/revocata in caso di mancata osservanza di tutte le prescrizioni sopra elencate, comprese quelle relative agli obblighi di informazione alla Provincia; inoltre essa potrà essere revocata per motivi di tutela ambientale, quali ad esempio la presenza di contaminazioni dei terreni limitrofi e/o dei corpi idrici sottostanti causate dall'impianto.
- rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento, quali in particolare le comunicazioni all'ISPRA ai sensi della Legge 4 agosto 1984, n.464.
- avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.
- copia del presente provvedimento viene trasmessa al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'Arpav di Vicenza e al Comune territorialmente competente.
- si attesta che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- si da atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 18/03/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto J. Bavaresco